

Verbale di Accordo

Roma, 10 aprile 2019

tra

INWIT S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL

Premesso che le Parti

- concordano sull'importanza di ricercare un dialogo continuo orientato a favorire, in ogni ambito di interlocuzione, un confronto costruttivo sulle tematiche di interesse comune;
- confermano che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione vigente (di seguito CCNL TLC) disciplina il sistema di Relazioni Industriali indicando principi ispiratori, linee guida e strumenti di relazione tra le parti;
- sottolineano il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale e al riguardo sottoscrivere un accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- intendono dare piena attuazione ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, degli Accordi Interconfederali del 9 marzo 2018 e del 12 dicembre 2018, che si intendono qui integralmente richiamati, condividendo l'obiettivo di definire un modello di rappresentanza coerente con la specifica articolazione produttiva della Società;

*si conviene quanto segue*

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le previsioni di cui al presente Accordo si intendono parte integrante della disciplina per la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

**Rappresentanze Sindacali Unitarie**

1. Le Parti condividono la necessità di definire il concetto di "unità produttiva" esclusivamente ai fini dell'elezione, della costituzione e del funzionamento delle



Rappresentanze Sindacali Unitarie e, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza con le regole e le modalità oggetto del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti delle attuali norme in materia in quanto vigenti.

2. A tal fine, la definizione di "unità produttiva" di INWIT S.p.A. per gli effetti dell'art. 8 del vigente CCNL TLC, nonché delle altre norme in materia in quanto vigenti, è concordemente definita ed individuata in un'unica unità produttiva (unico ambito territoriale) che comprende tutte le articolazioni territoriali/presidi/unità operative dell'intera Azienda.
3. Pertanto le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo intendono definire il modello di rappresentanza in Azienda convenendo, che ai soli fini dell'elezione delle RSU, si farà riferimento ad un unico ambito territoriale.
4. Sarà quindi costituita una sola Rappresentanza Sindacale Unitaria e il numero complessivo dei componenti della stessa, individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti è pari a n. 3.
5. La RSU sarà quindi composta da lavoratori impiegati nelle le articolazioni territoriali/presidi/unità operative e produttive di INWIT.
6. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa hanno individuato le date del 18 e 19 giugno 2019 quali giornate dedicate alla elezione.

#### Assemblea

7. La Rappresentanza Sindacale Unitaria, in quanto titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/70, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente, nell'ambito della propria unità produttiva, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970, alle attuali norme in quanto vigenti, e all'art. 10 del CCNL TLC vigente.

I lavoratori che partecipano alle assemblee devono registrare nel sistema di rilevazione delle assenze le ore impegnate per la partecipazione all'assemblea, anche nei casi in cui quest'ultima si svolga in locali situati nella sede di lavoro dove il dipendente presta servizio.

#### Permessi e trattamenti

8. I singoli componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, fino ad un massimo di 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970. Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta all'Azienda, di regola 24 ore prima.
9. Per i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria sono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 8 - e come tali a carico aziendale ivi

S.P.

→

MO AR


AA

compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro – gli incontri convocati dall’Azienda, le sessioni di esame congiunto previste dal CCNL TLC vigente e dagli accordi aziendali in vigore.

10. Per gli incontri della Rappresentanza Sindacale Unitaria convocati dall’Azienda, INWIT si farà carico esclusivamente delle eventuali spese di viaggio con mezzo pubblico dei componenti della RSU. Gli incontri potranno essere convocati dall’Azienda anche in modalità videoconferenza, in ogni caso presso sedi aziendali ovvero, su indicazione dell’Azienda, presso sedi del Gruppo Tim.

#### Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

11. Ai fini dell’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018, si farà riferimento a quanto previsto ai punti da 1 a 6 del presente Accordo.
12. Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 – è pari a 1,
13. Le riunioni con il RLS potranno essere convocate dall’Azienda in modalità videoconferenza, comunque presso sedi aziendali ovvero, su indicazione dell’Azienda, presso sedi del Gruppo Tim.
14. Il diritto di accesso sui luoghi di lavoro sarà esercitato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel rispetto delle vigenti normative e delle procedure interne in materia di tutela aziendale dei siti sensibili, tenuto conto del pubblico servizio espletato dall’Azienda.
15. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza segnala preventivamente all’Azienda, tramite la funzione Health Safety and Environment competente per territorio, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro, concordando con tale funzione le relative modalità e tempistiche di accesso.
16. Al fine di consentire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l’accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
17. Il componente RLS è tenuto a partecipare al percorso formativo obbligatorio predisposto dall’Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per consentire il corretto espletamento delle sue funzioni.




3




Con il presente Accordo, per le materie da esso regolate, si estinguono definitivamente ad ogni effetto le discipline derivanti da qualsiasi prassi e/o accordo aziendale in essere.

Il presente Accordo sarà oggetto di verifica a seguito del rinnovo del vigente CCNL TLC e cesserà di avere ogni efficacia il 31 dicembre 2021.


p. INWIT S.p.A.



p. FISTEL CISL



p. SLC CGIL



p. UILCOM UIL

